

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

SETT. SETTORE IMPRESA, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA
PROT.GEN. 374893/2010 N.REG.DEL 1610/2010

GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 28/05/2010

- OGGETTO -

Distretto agricolo e culturale milanese.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione di contratti di affittanza agraria di fondi di proprietà del Comune di Milano per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l'affidamento di opere e servizi in convenzione. Immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi in numero legale,
sotto la presidenza del Sindaco MORATTI LETIZIA
con la presenza degli Assessori:

MORATTI, BERETTA, CADEO, LANDI DI CHIAVENNA, MASCARETTI, MASSARI,
MASSEROLI, MOIOLI, ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI, TERZI, VERGA, DE CORATO

E la partecipazione del Segretario Generale MELE GIUSEPPE

Come da pertinente verbale di seduta,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Ritenuto che la proposta di che trattasi appare meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale richiesto, in via generale, con nota sindacale n.1078010 del 30/06/1997;

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata e fatta propria.
- Con votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata Immediatamente eseguibile

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO
IMPRESE ARTIGIANATO

PG 374893/2010

Del 07/05/2010

DIRET. DI SETTORE G2

G20: PRO. DEL. 9/2010

COMUNE DI MILANO
IMPRESE ARTIGIANATO

PG 374893/2010

Del 07/05/2010

DIRET. DI SETTORE G2

(S) PROT. SEGR.GENERALE

07/05/2010

**D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE**
Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura

D.C. SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dir. Specialistica Logistica e Raz.ne Sedi Lavoro

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

**DISTRETTO AGRICOLO E CULTURALE MILANESE.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI DI
AFFITTANZA AGRARIA DI FONDI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO, PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PER
L'AFFIDAMENTO DI OPERE E SERVIZI IN CONVENZIONE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Il Direttore del Settore
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e
Agricoltura
dott. Roberto Munarin

Il Dirigente
Direzione Specialistica Logistica
e Raz.ne Sedi di Lavoro
arch. Laura Galimberti

l'Assessore alle Attività Produttive
Politiche del Lavoro e dell'Occupazione
arch. Giovanni Terzi

Responsabile del procedimento:
dott. Marco ... Tel. 67084

Il Direttore Centrale
Attività Produttive, Politiche del Lavoro e
dell'Occupazione
dott.ssa Maria Teresa Brogginì Moretto

Il Direttore Centrale
Sviluppo del Territorio
arch. Paolo Simonetti

l'Assessore allo Sviluppo del Territorio
ing. Carlo Masseroli



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 710/2009 adottata nella seduta del 26 marzo 2009, avente ad oggetto *Linee di indirizzo per la revisione dei contratti di affittanza agraria e la predisposizione di contratti di collaborazione, nel contesto del "Distretto agricolo milanese – Museo aperto e diffuso"*, è stato deliberato di *"avviare il percorso necessario per la predisposizione dei contratti di collaborazione ... nell'ottica di giungere alla creazione di una relazione innovativa tra il soggetto 'agricoltore-coltivatore di paesaggio', l'azienda agricola e l'Amministrazione Comunale"*;
- All'art. 2.3 del PGS 2006-2011 e, segnatamente, con la suddetta deliberazione n. 710/2009, il Comune di Milano ha espresso il suo orientamento verso un impegno particolarmente probante e significativo in materia di valorizzazione del tessuto rurale periurbano e di tutela, sviluppo e promozione del territorio agricolo ancora caratterizzato da una sostanziale unità morfologica e coltiva, oltre che storica, architettonica e urbanistica, per cui *"è interesse del Comune di Milano individuare e rendere operativi gli strumenti disponibili per rafforzare l'identità globale del suo territorio e delle sue tradizioni, a cominciare da quelle agricole"* (d.GC n. 710/2009);
- In questo quadro si è posta la questione di quali fossero gli strumenti giuridici più consoni sia a realizzare la politica agricola periurbana come indicata e sviluppata nel parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) del settembre 2004 (doc. 2005/C 74/12, GUCE cit., pp. 74/62 e ss.), sia a strutturare rapporti giuridici il più possibile saldi e produttivi con gli imprenditori agricoli e gli agricoltori operanti nel suo vasto territorio agricolo e segnatamente nei circa seicento ettari di terreni coltivati di proprietà e negli insediamenti agricoli ad essi connessi, di solito con notevolissimo valore e comunque interesse storico-monumentale;
- Per individuare gli strumenti giuridici più adatti per realizzare le prospettive indicate nella deliberazione n. 710/2009 della Giunta Comunale, senza necessariamente fare ricorso a innovazioni normative, occorre riferirsi a elementi normativi già presenti nell'ordinamento italiano, ricercando in essi le opportunità già esistenti e operanti per realizzare a livello pattizio e istituzionale le ipotesi prospettate;
- A tal fine, l'art. 1 del D.lgs 228/2001, modificativo dell'art. 2135 cod. civ. stabilisce: *"1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. ... 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*;



- Non solo la nozione di imprenditore agricolo si è evoluta, e di questo è stato preso atto anche dall'ordinamento; ma si è altresì evoluta, per dir così, la *funzione* dell'imprenditore agricolo e dell'agricoltura in sé, che si è venuta progressivamente specializzando, a mano a mano che se ne riduceva l'impatto quantitativo. Questa specializzazione ha avuto due direzioni: l'una, nell'ambito della produzione agricola; la seconda in relazione al ventaglio di attività che con il passare del tempo sono state ricomprese nella definizione generale di *agricoltura*. Sotto il primo profilo occorrerà certamente puntualizzare come attività quali la gestione e manutenzione del territorio e dell'ambiente *agricoli* siano diventate a pieno diritto parte di quelle che vengono definite "attività principali" per le quali un imprenditore agricolo può qualificarsi tale; mentre sotto il secondo profilo, grazie all'ingresso nel quadro ordinamentale di quelle che vengono definite "attività connesse", all'imprenditore agricolo è stata riconosciuta la possibilità di esercitare altre attività, anche in riconoscimento della nuova domanda sociale connessa col territorio rurale (e nella specie che ci interessa con il territorio rurale periurbano), quali beni alimentari di qualità e tracciabilità, spazi per il tempo libero, ed altre attività che facilmente si avvicinano al conseguimento di beni pubblici e al soddisfacimento di interessi pubblici (presidio ambientale, qualità del paesaggio, prevenzione dei rischi, formazione diretta dei giovani attraverso visite e stages, ricettività, produzione di qualità, etc.).

Attività tutte riconducibili al concetto più ampio di "nuova ruralità";

- Nella specie il capo terzo del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., "*Rapporti con le pubbliche amministrazioni*", prevede esplicitamente specifiche, anzi *speciali*, forme di rapporti fra gli imprenditori agricoli singoli o associati e le pubbliche amministrazioni.

- Essi sono di tre tipi: (i) *contratti di collaborazione* di cui all'art. 14, primo e secondo comma; (ii) *contratti di promozione*, di cui all'art. 14 terzo comma; (iii) *convenzioni*, di cui all'art. 15.

(i) I *contratti di collaborazione* – anche ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) – hanno come oggetto la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; essi hanno la finalità di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche nel quadro dei distretti rurali.

(ii) I *contratti di promozione* sono contratti che hanno ad oggetto finanziamenti (tanto è vero che vengono richiamati gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura) che mirano ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori circa la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni locali: caratteristica di questi *contratti di promozione* è che con essi gli imprenditori agricoli, nel diventare *partner* della p.a. e a fronte dei finanziamenti ricevuti, si impegnano ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

(iii) Le *convenzioni* disciplinano rapporti giuridici specificamente mirati allo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché alla promozione di prestazioni (richiamate altresì nelle due precedenti forme contrattuali) a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.



Tali rapporti con la P.A. consentono di costruire delle vere e proprie partnership idonee a sviluppare e gestire il nuovo concetto di "ruralità";

- L'art. 15 del d.lgs n. 228/2001, come modificato dall'art. 4 *novies* del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, individua fra le finalità della sottoscrizione di *convenzioni* fra gli imprenditori agricoli e le pubbliche amministrazioni (a maggior ragione tenendo conto del fatto che il Comune di Milano è esso stesso proprietario terriero), lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché la promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, che rappresenta il focus del nuovo concetto di "ruralità";
 - Tali *convenzioni*, che possono accedere ai normali contratti di affitto agraria, ma che possono altresì esservi integrate, *"definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazioni di opere pubbliche"*;
 - Come enunciato dal secondo inciso del secondo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 228/2001 e modificato dall'art. 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per le predette finalità, le pubbliche amministrazioni, *in deroga alle norme vigenti*, possono anche stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli d'importo annuale non superiore a 50.000 euro in caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata;
 - A tale proposito il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli che – in ragione del fatto che le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti *de minimis* per le attività industriali – esclude dalle limitazioni previste da tale regolamento tali imprese, con il risultato che *non* vengono considerati aiuti di Stato finanziamenti fino a 200.000 euro nell'arco dei tre anni;
 - Secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 – il sostegno allo sviluppo rurale può essere erogato a quelle zone (assimilate alle zone svantaggiate) *"nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera"* (art. 20), e che in tali casi possono essere adottate misure agroambientali finalizzate in particolare alla *"salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli"* (art. 22),
- Considerato che**
- Per quanto esposto, il concetto di collaborazione, inteso nella sua accezione più ampia di partenariato, non trova applicazione nei contratti di collaborazione, come indicati nella deliberazione n. 710/2009, ma bensì nell'istituto della Convenzione di cui all'art. 15 del D.lgs 228/2001, che appare lo strumento più idoneo per la regolamentazione – nell'ampio quadro normativo descritto e nel contesto delle politiche del territorio e dello sviluppo economico definite dal progetto di "Distretto Agricolo e



Culturale Milanese", che sintetizza il concetto di "nuova ruralità" – , di rapporti patti con gli imprenditori agricoli, conduttori di terreni coltivati (e relative pertinenze) nelle zone rurali periurbane di proprietà del Comune di Milano;

- L'istituto della Convenzione, ove richiesto, sarà lo strumento per affidare particolari impegni relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, all'incentivazione delle produzioni caratteristiche, allo sviluppo polifunzionale delle aziende agricole, con la definizione di obbligazioni reciproche tra imprenditori agricoli e Comune di Milano, nel quadro e nel rispetto della programmazione e della definizione delle linee progettuali e di intervento del "Distretto Agricolo e Culturale Milanese", con particolare attenzione e rilevanza agli interventi di manutenzione, anche straordinaria, delle costruzioni rurali di pertinenza, per dare quindi attuazione allo sviluppo e gestione del concetto di "nuova ruralità" che caratterizza il Distretto Agricolo e Culturale Milanese;

- Tali *Convenzioni* potranno contenere specifici *capitolati d'onere* che – a seconda delle vocazioni particolari dei singoli siti, poderi e/o cascine – prevedano l'effettuazione di ulteriori attività in stretta collaborazione con i bisogni emergenti della popolazione della città di Milano e del suo *hinterland*, di carattere didattico e pedagogico, storico, di tutela della biodiversità e di valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche, nonché di apertura a iniziative ludiche, sociali, ambientali, e altresì potranno prevedere l'affidamento agli stessi imprenditori agricoli degli appalti funzionali agli obiettivi individuati, rendendoli partecipi agli obiettivi della P.A., che vuole avvalersi della loro competenza e del loro presidio sul territorio per sviluppare un nuovo tipo di agricoltura che si estrinseca proprio nel concetto di ruralità;

Quanto sopra premesso e considerato,

Dato atto che

- Con provvedimento 30 ottobre 2009, prot. gen. 823258/2009, il Sindaco di Milano ha definitivamente precisato che la materia delegata all'Assessorato alle Attività Produttive riguardante la promozione e sviluppo delle attività produttive agricole comprende la definizione e gestione dei rapporti contrattuali con le aziende del settore di proprietà comunale.

- In data 18 novembre 2009 è stato verbalizzato il passaggio di consegne della gestione delle aree e dei Fondi agricoli dell'area milanese dal Settore Demanio al Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura;

- Allo stato i rapporti fra il Comune di Milano e gli agricoltori che sono attivi nei terreni agricoli che appartengono al Comune (dotati o non che siano di cascina: in questi casi la cascina è solitamente una struttura storica ad alto valore documentale) sono regolati come normali contratti agrari "in deroga", secondo la normativa stabilita dalla legge n. 203/1992 e s.m.i. all'art. 45, ed è necessario procedere sia all'assegnazione di aree ex novo pervenute nella disponibilità dell'Amministrazione, sia al rinnovo della gran parte dei contratti e delle posizioni in essere;

- Sotto il profilo del procedimento da seguire, l'art. 6 del D.lgs 228/2001 "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili" indica che gli enti pubblici, territoriali o non territoriali, per la



concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata (ora rispettivamente procedure ristrette e negoziate);

- Si procederà a licitazione privata (procedura ristretta) nel caso di locazioni ex novo di terreni (senza conduttore), mentre si procederà a trattativa privata (procedura negoziata) nel caso di rinnovo degli atti di locazione in essere (terreni con conduttore);

- In ragione di esplicito richiamo del suddetto art. 6 all'applicabilità al caso di specie delle disposizioni dettate dalle Leggi n. 11/71 e n. 203/82, a parità di punteggio, eventualmente conseguente allo svolgimento di procedure ristrette, si procederà alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati *su fondi contigui al bene oggetto della concessione*;

- Entrambe le procedure (ristrette e negoziate) saranno volte, in ragione delle caratteristiche e della valenza di agricoltura periurbana circostanziata in premessa, a enfatizzare il contenuto qualitativo dei contratti locativi;

- A tal fine, il valore del canone di locazione, desunto dai rilievi della Commissione Tecnica Provinciale previsti all'art. 10 della L. 203/82, da indagini di mercato, da canoni di locazione pregressi, da contrattazione con le associazioni di categoria (dei proprietari fondiari e degli agricoltori) aventi riguardo caratteristiche intrinseche del Fondo quali irriguità, accessibilità, contesto urbano di riferimento, sarà posto come dato e predeterminato e non soggetto a miglioramento economico di offerta;

- Diversamente, saranno assunti quali criteri di valutazione economica di offerta, elementi qualitativi congruenti con i propositi del progetto di Distretto Agricolo e Culturale Milanese e di sviluppo di una agricoltura multifunzionale, manutentrice e coltrice di paesaggio e servizi;

- Tra essi, a titolo indicativo, sarà valutata l'espressione di progettualità di miglioramento fondiario e paesaggistico, di svolgimento di attività formative, didattiche, sociali, di sviluppo di attività complementari legate alla pratica agrituristica, nonché elementi oggettivi e soggettivi qualificanti l'offerta in relazione agli obiettivi del Distretto Agricolo e Culturale Milanese;

- E' obiettivo dell'Amministrazione, tramite la progettualità di Distretto Agricolo e Culturale Milanese, il perseguimento di finalità di coltura e manutenzione di paesaggio e di stimolo al miglioramento delle potenzialità reddituali e competitive delle aziende agricole operanti nell'ambito di interesse, per lo sviluppo e la gestione della ruralità;

- Per tale ragione, nell'intento di attuare un percorso di miglioramento continuo, il rinnovo delle locazioni in essere, da condursi tramite procedura negoziata, sarà attivato tramite proposta di rinnovo formale inoltrata al conduttore e contenente, oltre indicazione del canone locativo richiesto, l'onere di eventuali interventi di miglioramento paesaggistico e fondiario congruenti con la natura del Fondo e la progettualità di Distretto;

- In mancanza di accordo con il conduttore, non si procederà a rinnovo della locazione, ponendo il Fondo nella disponibilità per assegnazione tramite procedura ristretta;



- Le condizioni proposte e non concordate, saranno poste a base di offerta per l'espletamento della procedura;
- Resta salva, in capo al conduttore decaduto, la partecipazione alla procedura ristretta e ad esercitare, a eventuale parità di punteggio derivante dall'espletamento della procedura, il diritto di prelazione sulla locazione del Fondo previsto dall'art. 4-bis della L. 203/82 come introdotto dall'art. 5 del D.lgs 228/2001;
- Conformemente agli assunti posti a base della deliberazione di indirizzo n. 710/2009 l'adozione dei suddetti strumenti Convenzionali potrà essere fautrice di sviluppo sostenibile del territorio, di manutenzione incentivata dei beni affidati, di miglioramento della redditività delle aziende agricole, di economie di gestione di spazi verdi e aree comuni;

Rilevato che

- E' necessario intervenire sullo stato della contrattualistica esistente in materia di affittanze agrarie da parte del Comune di Milano proponendo agli interlocutori singoli e associati, nonché (ai sensi e con gli effetti dell'art. 45 della legge n. 203/1982 e s.m.i.) alle loro organizzazioni professionali, una revisione totale degli assetti pattizi alla luce e in applicazione delle opportunità Convenzionali indicate in premessa;
- In relazione e in applicazione delle suddette opportunità Convenzionali, la durata dell'affittanza agraria, di base non inferiore ad anni 10 e non superiore ad anni 15, sarà stabilita ed eventualmente prorogata in ragione delle caratteristiche del Fondo, della remunerazione e dell'ammortamento di eventuali opere e investimenti che il locatario/concessionario converrà di eseguire sul Fondo stesso in termini di coltura e manutenzione di paesaggio, di concerto o in concorso con l'Amministrazione, con particolare attenzione e rilevanza agli interventi di manutenzione, anche straordinaria, delle costruzioni rurali di pertinenza;
- La posizione delle aziende agricole sarà regolarizzata conformemente agli esiti delle istruttorie positivamente perfezionate e coerenti con i vigenti programmi della pianificazione urbanistica, dei Piani di Cintura Urbana previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e delle finalità proposte nell'ambito del progetto di "Distretto Agricolo e Culturale Milanese";
- Per quanto esposto in premessa, la stipulazione dei contratti di affittanza agraria potrà avvenire anche in deroga alla disciplina della L. 203/82, con la presenza e l'assistenza delle associazioni di categoria e secondo quanto previsto dall'art. 45 della medesima L.203/82;

Viste

- La Relazione Tecnica predisposta dal Dirigente competente, in allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, che contiene le clausole essenziali dei Contratti e delle Convenzioni da stipularsi in conformità alle presenti linee guida;

**Valutato che**

- Necessita dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'esigenza di sollecita trattazione delle tematiche in argomento;

Visti

- gli artt. 48, 49 e 134 4^ comma del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- la legge n. 203/1982 e s.m.i. "Norme sui contratti agrari";
- il d.lgs. 228/01 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i. art. 1, 10, 14, 15;
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007;
- la l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la l.r. n. 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" e s.m.i.;
- la l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale." e s.m.i.;
- la d.G.R. n. VIII/10185 del 7 agosto 2009;
- il Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 2006-2011 approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 28/07/2006;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. reg. 11 del 29 aprile 2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e triennale per gli esercizi 2010/2012.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. reg. 19 del 8/01/2009 di approvazione del PEG provvisorio per l'esercizio 2010 nelle more dell'approvazione del PEG per l'esercizio 2010;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Milano artt. 2, 8, 10, 15, 28;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. reg. 710/2009 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la revisione dei contratti di affittanza agraria e la predisposizione di contratti di collaborazione, nel contesto del "Distretto Agricolo Milanese - Museo aperto e diffuso".
- la disposizione sindacale PG n. 823258/2009 del 30 ottobre 2009;
- il parere di competenza espresso dal Direttore del Settore Artigianato e Agricoltura che si allega alla presente deliberazione;
- il parere rilasciato dal Segretario Generale, anch'esso in allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di approvare le linee guida per la predisposizione di contratti di affittanza agraria di Fondi di proprietà del Comune di Milano, per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l'affidamento di opere e servizi in Convenzione, meglio descritte in premessa e nella Relazione Tecnica in allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Di dare atto che il Direttore del Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura, con successivi provvedimenti, procederà, in conformità alle presenti linee guida ed agli esiti delle istruttorie

Milano



Comune
di Milano

positivamente perfezionatesi e coerenti con i vigenti programmi della pianificazione urbanistica e dei Piani di Cintura Urbana previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento.

Milano



Comune
di Milano

Direzione Centrale
Attività Produttive, Politiche del Lavoro e dell'Occupazione
Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura

Milano, 30 aprile 2010

Oggetto: Distretto Agricolo e Culturale Milanese.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione di contratti di affittanza agraria di fondi di proprietà del Comune di Milano, per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l'affidamento di opere e servizi in convenzione.
Immediatamente eseguibile.

Si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli indirizzi del Piano Generale di Sviluppo 2006_2011 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. reg. 71 del 28 Giugno 2006.

il Direttore del Settore

Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura

dott. Roberto Munarin

1

Milano



Comune
di Milano

Allegato n. 1 composto da n. 6 pagine alla proposta di Deliberazione p.g. 374893/2010 avente ad oggetto:

Approvazione delle linee guida per la predisposizione di contratti di affittanza agraria di Fondi di proprietà del Comune di Milano, per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l'affidamento di opere e servizi in Convenzione.

Il Direttore del Settore
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura
dott. Roberto Munarin

RELAZIONE TECNICA

Di seguito sono indicate i contenuti di clausole essenziali e particolari che saranno inserite nei Contratti di Affittanza Agraria e nelle Convenzioni di affidamento di opere e servizi da stipularsi in conformità delle linee guida definite dal provvedimento in oggetto.

CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA (L. 203/82)

- **OGGETTO DEL CONTRATTO** - Viene individuato terreno e sancito impegno a conservare l'originaria destinazione economica/produttiva del bene.
Nel caso di contratto stipulato a seguito di procedura di gara e quindi aggiudicato in relazione a miglioramenti qualitativi offerti in sede di gara stessa, detti miglioramenti saranno inseriti quale obbligo contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.
In caso di assegnazione derivante da rinnovo contrattuale o comunque per trattativa privata eventuali prestazioni accessorie saranno disciplinate con separata Convenzione.
In entrambe i casi sarà comunque motivo di risoluzione del contratto l'utilizzazione dei beni per qualsiasi altra attività non previamente concordata con il Comune con atto scritto, o l'abbandono dei beni per più di sei mesi.
- **DURATA DEL CONTRATTO** - Non inferiore ad anni 10 e non superiore ad anni 15. Il termine essenziale e di rigore potrà essere prorogato in ragione di rapporti Convenzionali che saranno posti in essere per lo svolgimento di interventi e opere interessanti il Fondo e la manutenzione paesaggistico-ambientale, con particolare attenzione e rilevanza agli interventi di manutenzione, anche straordinaria, delle costruzioni rurali di pertinenza.
- **CANONE ANNUO** - Da corrispondersi in due rate anticipate con scadenza 30 Giugno e 30 Novembre. Negli anni successivi al primo il canone di affitto sarà soggetto ad un adeguamento, conforme ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici così come previsti dalla legge n. 203/1982 e s.m.i.
Il mancato pagamento del canone di affitto entro novanta giorni dalla scadenza costituirà in mora l'affittuario senza necessità di richiesta scritta con l'obbligo di corrispondere gli interessi, al tasso legale, e comporterà la risoluzione del contratto d'affitto ex art. 1456 c.c. in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 della L. 203/82 e s.m.i..
- **GESTIONE DEI BENI AFFITTATI** - (Integrale) L'affittuario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità del fondo, con il limite del rispetto della destinazione economico/produttiva del bene, e dell'ordinamento culturale.
Le spese di irrigazione saranno a totale carico della parte affittuaria.
I beni consegnati in affitto fanno o faranno parte del Distretto rurale denominato "Distretto Agricolo e Culturale Milanese", coordinato con i Piani di Cintura Urbana previsti nel Piano Territoriale di



Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, e faranno parte di tutte le iniziative e le programmazioni richiamate nella parte motiva del presente contratto, nelle premesse, nei "considerato" e nei "dato atto", che ne costituiscono parte integrante, integrandone la causa contrattuale.

A tal fine l'affittuario si dichiara fin da ora disponibile, secondo le sue qualificazioni di azienda agricola multifunzionale, a partecipare, sulla base di apposita convenzione o di appositi contratti di collaborazione, promozione o appalto ai sensi e con gli effetti degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., e d'intesa con le OO.PP., alle iniziative e alle attività previste nel quadro e con le finalità del "Distretto Agricolo e Culturale Milanese", con lo specifico obiettivo della sistemazione e della manutenzione del territorio, della salvaguardia del paesaggio agricolo periurbano, della cura e del mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché della promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

L'affittuario potrà, secondo le sue capacità di azienda agricola multifunzionale, esercitare attività connesse con l'attività principale (che dovrà rimanere prevalente), secondo la descrizione dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., secondo la legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. e le normazioni regionali applicative; tali attività saranno dichiarate al Comune di Milano con DIAP (DAA) presentata al competente SUAP: il Comune di Milano eserciterà le normali facoltà e i normali poteri amministrativi. In ogni caso le attività c.d. "connesse" non potranno essere prevalenti sull'attività principale di coltivazione o utilizzazione dei beni affittati dedotta nel presente contratto, a pena di risoluzione del medesimo.

Il Comune di Milano, proprietario, in sinergia con le OO.PP., si impegna fin da ora a tenere informata l'azienda agricola _____ delle iniziative e dei programmi che riguarderanno i beni affittati, ed a valutare l'opportunità di rivolgersi ad essa per tutte le attività connesse alla realizzazione e all'operatività, nonché al conseguimento dei fini, del "Distretto Agricolo e Culturale Milanese", riguardanti tali beni, e a ricorrere agli strumenti convenzionali di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., anche nel quadro di apposite intese con le OO.PP..

Il Comune di Milano si impegna altresì ad attivare tutte le sinergie istituzionali al fine di conseguire i finanziamenti comunitari, statali, regionali che riterrà opportuni per la realizzazione dei suddetti fini, nel quadro preminente della realizzazione di una politica agricola periurbana secondo le indicazioni della UE.

- **OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO** - Impegno dell'affittuario a custodire i beni affittati con l'ordinaria diligenza e a provvedere alla loro ordinaria manutenzione finalizzata al mantenimento e alla normale utilizzazione. Impegno a collaborare, facilitando tutte le operazioni, in caso di interventi di manutenzione straordinaria, resi necessari per evitare il perimento dei beni affittati.

Obbligo dell'affittuario a vigilare affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà, segnatamente in ordine a costruzioni o insediamenti abusivi e/o a scarichi abusivi di rifiuti di qualsiasi genere.

Obbligo dell'affittuario di mantenere i beni affittati in buone condizioni igienico-sanitarie e a sottoporre i terreni a pulizia periodica dei fossi di pertinenza, a curare la manutenzione ordinaria del paesaggio e del regime idrogeologico, nonché la disinfestazione periodica in specifica relazione con le colture praticate e con la morfologia dei luoghi.

L'affittuario prima di eseguire eventuali piani di miglioramento e/o trasformazioni fondiari deve richiedere l'autorizzazione scritta del proprietario, con le modalità e le procedure di cui alla legge n. 203/1982, o alla normativa in vigore al momento della richiesta di miglioramento.

- **RICONSEGNA e GARANZIA FIDEIUSSORIA** - Prevista garanzia fidejussoria con rinuncia preventiva escussione del debitore/obbligato principale o in alternativa deposito cauzionale di medesimo importo. Richiesta polizza assicurativa contro rischio locativo da stipularsi con primaria compagnia ove nell'ambito del Fondo siano compresi immobili.

- **RECESSO E SUBAFFITTO** - Previsto recesso per ambo le parti secondo disciplina L. 203/82 e s.m.i. E' vietata ogni forma di sub-affitto o di cessione anche solo parziale di diritti sui beni affittati (-):

Milano



Comune
di Milano

- **RESPONSABILITA'** – Previsione di esonero, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, del Comune di Milano da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi.

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI OPERE E SERVIZI (Ai sensi art. 15 d.lgs 228/2001)

OGGETTO: _____
Lavori di _____
Beneficiario _____
Comune _____

PREMESSO CHE:

- il Comune di Milano è tra l'altro proprietario dei terreni e degli eventuali immobili, di cui ai mappali nn. _____ *(indicare i mappali oggetto di intervento)*;
- il Comune di Milano ha adottato il Piano di assestamento approvato dall'Ente competente (*Comunità Montana o Provincia*), tenendo conto dei Piani di Cintura Urbana previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano con atto n. _____ del _____;
- il Comune di Milano con nota n. _____ del _____ ha inoltrato richiesta alla Regione Lombardia al fine di beneficiare degli aiuti previsti dalla Misura *(specificare titolo progetto, redatto in data _____ da _____)*;
- con comunicazione n. _____ del _____ *(estremi provvedimento concessione finanziamento)* è stato concesso contributo per un importo di Euro _____;
- l'art. 15 del D.lgs 228/2001 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio e degli immobili rurali che su questo insistono, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
- l'art. 15 del D.lgs 228/2001 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata;
- per la realizzazione degli interventi in oggetto, il Comune di Milano, con _____ *(indicare gli estremi del provvedimento di affidamento)*, ha ritenuto opportuno avvalersi dell'azienda _____ *"denominazione"*;
- l'azienda ha autocertificato in data _____ con nota n. _____ il rispetto dei limiti annuali (di 50.000 Euro per imprenditori singoli e di 300.000 Euro per gli imprenditori in forma associata) riferiti al complesso dei lavori svolti nell'anno per enti pubblici sia come affidataria di opere/servizi sia come beneficiaria di contributi per interventi realizzati su terreni di proprietà pubblica;

Affidamento Opere/Servizi

Il Comune di Milano d'ora in poi denominato "Amministrazione", affida, al sig. _____ *(d'ora in poi denominato Affidatario)* quale legale rappresentante dell'impresa d'ora in poi denominato "Affidatario", l'esecuzione delle seguenti opere/servizi: *(specificare puntualmente quali opere/servizi)* _____
Tali opere/servizi sono previsti nel progetto _____ redatto in data _____ da _____
approvato con atto n. _____ del _____
Tali opere/servizi sono previsti nel provvedimento di affidamento adottato in data _____ ai sensi della circolare della Regione Lombardia n. _____.

Milano



Comune
di Milano

Con la firma del presente atto l'Affidatario accetta la consegna delle opere/servizi previsti e dichiara di aver preso completa visione del quanto da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di contratto.

Validità della Convenzione

La validità del presente contratto resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti annuali (di 50.000 Euro per imprenditori singoli e di 300.000 Euro per gli imprenditori in forma associata) riferiti al complesso delle opere/servizi svolti in affidamento e in concessione per enti pubblici nell'anno dall'impresa agricola.

Modalità di esecuzione delle opere

L'Affidatario si impegna all'esecuzione delle opere/servizi di cui all'art. 1 sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile _____ individuato nella persona del Responsabile Tecnico o del Direttore _____.

Le opere/servizi comprendono: (Vedi Capitolato d'Oneri o indicare quali opere/servizi).

Le opere/servizi dovranno iniziare entro il _____, pena decadenza del contratto. Eventuali proroghe all'inizio delle opere/servizi potranno essere concesse dall'Amministrazione solo in base a motivate esigenze non imputabili a negligenza dell'impresa e compatibilmente con la tempistica imposta dalla comunicazione di concessione del contributo.

Garanzie

(articolo facoltativo per opere di importo fino a 50.000 Euro)

L'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria o a versare una cauzione per tutelare l'Amministrazione nei confronti di eventuali danni al patrimonio. L'ammontare della cauzione è fissato in Euro _____ (comunque non superiore all'importo contrattuale).

(articolo obbligatorio per opere di importo superiore a 50.000 Euro)

L'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria o a versare una cauzione per tutelare l'Amministrazione nei confronti di eventuali danni al patrimonio. L'ammontare della cauzione è fissato in Euro _____ (non inferiore al 10% dei opere/servizi stessi ma comunque non superiore all'importo contrattuale).

Assicurazioni

(articolo facoltativo solo se l'Amministrazione ritiene che le modalità di esecuzione degli stessi siano tali da non escludere il rischio di danni a terzi e obbligare l'impresa ad avere ovvero contrarre polizza assicurativa)

L'impresa gode di polizza generale di copertura di danni a terzi _____ (data stipula, numero polizza, estremi compagnia assicuratrice).

Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione delle opere/servizi viene concordemente pattuito in complessivi Euro _____ al netto dell'IIVA nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15, 3° comma del D. lgs 228/2001 e s.m.i..

Prescrizioni

L'Affidatario dovrà eseguire le opere/servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

E' fatto divieto di cessione del presente atto. Il subappalto è vietato per la realizzazione delle opere/servizi. E' consentito l'eventuale noleggio di mezzi. Questo dovrà essere subordinato a specifica autorizzazione del committente e non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale.

L'Affidatario dovrà eseguire i opere/servizi nel rispetto di tutte le prescrizioni fatte al progetto dagli enti competenti e a quelle inerenti l'organizzazione dei opere/servizi con particolare riferimento alla vigente normativa agro-forestale e alle norme di sicurezza dei cantieri.

Milano



Comune
di Milano

Obblighi di informazione

L'Affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.

Lo stesso Affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, che collaborassero alla esecuzione dei opere/servizi.

Tempi di ultimazione

Le opere/servizi dovranno essere portati a termine entro il giorno _____

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei opere/servizi verrà applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l'1 per mille, da trattenersi sul saldo del compenso previsto.

Nel caso in cui l'impresa non inizi le opere/servizi entro _____ dalla stipula del presente contratto, l'Amministrazione potrà revocare con effetto immediato lo stesso.

Potranno essere concesse proroghe al presente contratto solo in base a motivate esigenze non imputabili a negligenza dell'impresa e compatibilmente con la tempistica imposta dalla comunicazione di concessione del contributo.

Verifica della regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione delle opere/servizi è effettuata dal Responsabile Tecnico o dal Direttore dei Opere/servizi.

Nel caso che le opere/servizi siano finanziati con contributi pubblici, il soggetto erogatore dei fondi potrà effettuare i controlli previsti dalla misura.

Pagamento e penali

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione alla conclusione dei opere/servizi previsti, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.

In alternativa, se l'impresa lo richiede, il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti due modalità:

- * con erogazione di importi corrispondenti a stati di avanzamento (previo accertamento di avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei opere/servizi) rispettivamente del 50% e del 30% e del residuo saldo alla conclusione degli stessi, successivamente alla verifica della regolare esecuzione delle opere/servizi.

In caso di interruzione delle opere/servizi per forza maggiore o per cause al momento non identificabili, si provvederà alla liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento degli stessi.

Oneri fiscali e contrattuali

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA, sono a carico del sig. _____

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Controversie

Per tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti, qualora non si possa risolverle direttamente, saranno deferite al competente foro.

Letto, accettato e sottoscritto

L'Affidatario

Signor _____

Milano



Comune
di Milano

**D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE,
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI
E AGRICOLTURA**

FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
DISTRETTO AGRICOLO E CULTURALE MILANESE.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI DI AFFITTANZA AGRARIA DI
FONDI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL
CONTRAENTE, PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE E SERVIZI IN CONVENZIONE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

p.g. 374883/2020 del 07/05/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☒ Favorevole

☒ se ne propone l'immediata eseguibilità

☒ N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

Il Direttore del Settore
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura
dott. Roberto Munarin

Data

D.C. Finanza, Patrimonio e Bilancio
Settore Servizio

Ufficio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° DEL
ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☐ Favorevole

☐ Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

☐ Contrario per i seguenti motivi

Data

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'
(nota sindacale prot. N° 1078016/97 del 30.06.1997)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Data

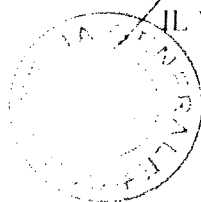
LA PRESENTE DELIBERAZIONE
UNITAMENTE AGLI ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE P.LICHI N.
VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 22/06/2010 AL 07/07/2010

MILANO, 8 LUG. 2010



LA PRESENTE DELIBERAZIONE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 22/06/2010
AL 07/07/2010 E' DIVENUTA ESECUTIVA DAL 03/07/2010

MILANO 7



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in ink is visible next to the stamp.

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

Proponente: Assessore arch. Giovanni Terzi

SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA

P.G. n. 344883/10/2010 del 02/05/10

OGGETTO N. ...

Distretto Agricolo e Culturale Milanese.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione di contratti di affittanza agraria di fondi di proprietà del Comune di Milano, per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l'affidamento di opere e servizi in convenzione.
Immediatamente eseguibile.

All'art. 2.3 del PGS 2006-2011 e, segnatamente, con deliberazione della Giunta n. 710/2009 "Linee di indirizzo per la revisione dei contratti di affittanza agraria e la predisposizione di contratti di collaborazione, nel contesto del "Distretto agricolo milanese - Museo aperto e diffuso", il Comune di Milano ha espresso il suo orientamento verso un impegno particolarmente probante e significativo in materia di valorizzazione del tessuto rurale periurbano e di tutela, sviluppo e promozione del territorio agricolo ancora caratterizzato da una sostanziale unità morfologica e coltiva, oltre che storica, architettonica e urbanistica, per cui "è interesse del Comune di Milano individuare e rendere operativi gli strumenti disponibili per rafforzare l'identità globale del suo territorio e delle sue tradizioni, a cominciare da quelle agricole" (d.GC n. 710/2009);

Con questo provvedimento ci si è posti la questione di quali fossero gli strumenti giuridici più consoni sia a realizzare la politica agricola periurbana come indicata e sviluppata nel parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) del settembre 2004 (doc. 2005/C 74/12, GUCE cit., pp. 74/62 e ss.), sia a strutturare rapporti giuridici il più possibile saldi e produttivi con gli imprenditori agricoli e gli agricoltori operanti nei circa seicento ettari di terreni coltivati di proprietà del Comune di Milano.

L'esame della normativa (dalle Leggi n. 11/71 e n. 203/82 al D.lgs 228/2001) induce ad individuare, quali forme per procedere all'affidamento della conduzione di Fondi agricoli di proprietà del Comune di Milano, procedure ad evidenza pubblica di licitazione privata e di trattativa privata (ora rispettivamente procedure ristrette e negoziate), improntate a criteri di scelta del contraente basati sul modello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ad individuare nell'istituto della Convenzione lo strumento più idoneo, ai sensi dei richiamati disposti normativi, per la regolamentazione dei rapporti pattizi con gli imprenditori agricoli, conduttori di terreni coltivati (e relative pertinenze) nelle zone rurali periurbane di proprietà del Comune di Milano;

Dette convenzioni, ove richieste, saranno lo strumento per affidare alle imprese agricole ed a corollario dell'eventuale contratto di affittanza agraria, particolari impegni relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, all'incentivazione delle produzioni caratteristiche, allo sviluppo polifunzionale delle aziende agricole, con la definizione di obbligazioni reciproche tra imprenditori agricoli e Comune di Milano, nel quadro e nel rispetto della programmazione e della definizione delle linee progettuali e di intervento del "Distretto Agricolo e Culturale Milanese", con particolare attenzione e rilevanza agli interventi di manutenzione, anche straordinaria, delle costruzioni rurali di pertinenza;

Si dà atto infine che il Direttore del Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura procederà alla successiva adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla gestione delle affittanze agrarie secondo gli indirizzi previsti dalle presenti linee guida.

il Direttore del Settore
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura
dott. Roberto Munafin

Il responsabile del procedimento
dott. Marco Lucchi del 6/7/08.4